

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile

Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583

Via Soderini, 24 – 20146 Milano

RG. 12419/17

Udienza ex art. 414 cpc : 20/03/2018

Giudice : Dott. Pietro Martello

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione lavoro

MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

su ricorso ex art 414 c.p.c.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore in carica, l'Ambito Territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Emanuela Romano, funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini, 24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it

Resistente

contro

Arosio Chiara più altri, rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Marone, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15

Ricorrente

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente, come in atti rappresentata e difesa, che integralmente contesta in fatto e in diritto tutto quanto addotto da parte ricorrente.



PREMESSE DI FATTO

Col ricorso *de quo* parte ricorrente chiede all'intestato Tribunale, l'accertamento del diritto all'inserimento nella II^a fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la provincia di Milano, in quanto docenti in possesso del diploma di istruzione superiore nonché del diploma AFAM, riconoscendo a quest'ultimo valore abilitante all'insegnamento e conseguentemente che venga ordinato alle PPAA resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, di effettuare il predetto inserimento e di operare la valutazione dei titoli e dei servizi spettanti.

Sul Merito

Con riguardo al proposto ricorso in **fatto** e in **diritto** si specifica quanto segue.

I docente in oggetto sono inseriti a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie di istituto di questa provincia e lamentano l'illegittima esclusione prevista del D. 353/14 del MIUR che non contempla tra gli aspiranti all'inserimento alla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti in possesso del diploma AFAM ante riforma e diploma AFAM post riforma di I e II livello.

A fondamento delle proprie doglianze, i ricorrenti fa riferimento all'equiparazione *ex lege* dei diplomi di Conservatorio conseguiti prima della L. 508/99 – *Riforma della Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati* –, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, operata dalla l. 228/2012, art. 1, comma 107, ai diplomi accademici di II livello rilasciati post riforma e ritenendo quest'ultimi abilitanti. Deducono quindi i ricorrenti che vista "l'abilitazione riconosciuta", del tutto presunta, a seguito della l. 228/2012, art. 1, comma 107 ai diplomi ante AFAM, anche ai diplomati AFAM di I e II livello si debba riconoscere l'abilitazione all'insegnamento.



Come stabilito dal D.M. 323/2014, per l'accesso alla II fascia delle Graduatorie di Istituto, il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento deve essere in possesso oltre che del titolo di studi, dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso o con il possesso dei titoli elencati dall'art. 2 del D.M. medesimo, fra i quali, appunto, non è indicato quello specificatamente dedotto in lite.

Occorre evidenziare che, per le classi di concorso in esame, per l'esercizio dell'attività di insegnamento a tempo determinato quali soggetti non abilitati (in pratica, per l'accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto) è sufficiente il diploma di conservatorio, sebbene titolo rilasciato da istituzione al tempo non riconosciuta di livello universitario o equiparato, come anche la legge 508/99 ha ribadito: *"Art. 4, c. 1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione"*.

Fino al 2002 l'abilitazione per le classi di concorso A31 e A32 veniva conseguita tramite corsi/concorsi speciali.

Dal 2002 (Legge 268 del 22 novembre 2002) ai diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica (allora quadriennali) viene riconosciuto il valore abilitante per le classi di concorso A31/A32. Viceversa, a decorrere dall'a.a. 2007-2008, col DM 137 del 28.9.2007, i soli corsi di didattica della musica sono ridefiniti nei "corsi accademici biennali di II livello" finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31-A32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77) **(All.1)**.

È fondamentale ricordare che ai corsi previsti dal DM 137/07 potevano accedere oltre ai diplomati vecchio ordinamento e ai diplomati dei corsi di I livello, anche i diplomati di II livello con riconoscimento di crediti e/o anche i soggetti in possesso di 360 giorni di servizio nella A77, con riconoscimento di 60 crediti per il servizio, ivi compreso il tirocinio. Per quest'ultima categoria di persone si trattava in pratica di un corso riservato per permettere a tutti coloro che già avevano insegnato nella A77 di acquisire l'abilitazione, in funzione di un futuro concorso per l'immissione in ruolo.



Ne consegue che non veniva riconosciuta al titolo in esame *in re ipsa* alcuna equipollenza con l'abilitazione all'insegnamento, tant'è che **il primo corso abilitante** viene attivato fin dall'anno 2007 (2007-2009).

Nel 2008 è attivato **un secondo ciclo del corso abilitante per l'A077** e nel 2009 viene attivato **un terzo corso abilitante per la A077** (2009-2011). Nel 2010 **il Decreto 249 del 10 settembre 2010** ridefinisce il percorso della formazione iniziale per tutti gli insegnanti: **un biennio di II livello + un anno di Tirocinio Formativo Attivo**.

Il 1 dicembre 2011 viene pubblicato in G.U. il DM 8 novembre 2011 (in attuazione del Decreto 249 del 10 settembre 2010) con cui vengono ridefiniti i corsi biennali di II livello dell'AFAM attivati nel 2007. Va all'uopo precisato che, come prescrive l'Art. 2 comma 4, *"L'effettiva attivazione resta subordinata all'autorizzazione con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe di abilitazione"*. È ciò che è stato definito dal DM 192 del 29 novembre 2012.

Ne discende che gli aspiranti, che avessero conseguito il titolo di laurea (o comunque equivalente quale il diploma di conservatorio) tra un concorso ed un altro, avrebbero potuto abilitarsi attraverso, prima, i percorsi SSIS, poi, con i successivi TFA (2011 e 2014) o PAS (2013), laddove in possesso dei prescritti requisiti di servizio ex DM 81/2013.

D'altra parte, nel caso dei ricorrenti qui evocati, non può neanche asseverarsi la circostanza della insussistente abilitazione per le classi di concorso di interesse riconducibile all'inattività dell'Amministrazione (mancata attivazione dei TFA o PAS), laddove, per quanto concerne la classe A077, ad esempio, il percorso abilitante è stato attivato con D.M. 7 novembre 2013 n. 914, in attuazione dell'art. 3 comma 3 D.M. 249/10.

In ogni caso, poi, il DPR 19/2016, art. 3, comma 4, riconosce, in via transitoria, ai docenti abilitati nelle classi A31, A32 e A77 il diritto di accesso alle procedure concorsuali di nuova istituzione, ad ulteriore riprova della necessità di percorso ulteriore ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Più in generale, quindi, non solo non può rivendicarsi alcuna equiparazione a titolo abilitante del diploma ante riforma AFAM, ma il MIUR ha offerto, nel



corso dei pregressi anni, una **serie di opportunità per conseguire l'abilitazione**, secondo la cronologia dappresso riportata ai fini di migliore intelligenza:

1999	Attivazione della classe di concorso A077	
2002	Ai diplomi di Didattica della musica viene riconosciuto valore abilitante per le classi A031/A032	
2007	Ridefinizione dei corsi biennali di didattica della musica che diventano abilitanti per A031/A032 e A077	
2007/2008 2008/2009	Primo corso abilitante per l'A077 (ultima possibilità di inserimento nelle GAE)	Primo corso riservato con riconoscimento di crediti per coloro in possesso di 360 di servizio
2008/09 2009/10	Secondo corso abilitante per la classe A077	
2009/10 2010/11	Terzo corso abilitante per l'A077	
2010	DM 249 sulla formazione iniziale degli insegnanti	Biennio di II livello + un anno di TFA
2011	Ridefinizione dei corsi biennali per A031/A032 e A077 Decreto 8 novembre 2011	
2012	DM 29 novembre, n.192, che definisce la consistenza numerica dei posti disponibili per il corso di II livello A077	
2012-2014	Corso biennale per A077 che da accesso al TFA abilitante nel 2014-15. Fatti salvi i requisiti di accesso,	PAS "percorsi formativi abilitanti speciali" annuali per chi ha tre



	possono essere riconosciuti crediti a chi è già in possesso di altri diplomi di II livello.	anni di servizio. Decreto Ministeriale 81/2013
--	---	--

Tantomeno, contraddice il quadro normativo predetto, in termini di coerenza ordinamentale, la disposizione di cui all'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 invocata dagli interessati per postulare la dedotta natura abilitante del suddetto diploma e negare, di converso, la necessità di titolo abilitante ulteriore e successivo al conseguimento del titolo pre-accademico dedotto.

A tale scopo non può, innanzitutto, tralasciarsi il dato testuale e normativo della norma in parola.

L'art. 1 comma 107, e valga il vero, istituisce l'equiparazione invocata dai ricorrenti, ma sempre e solo nei limiti delineati dai precedenti commi 102 e 103 *«I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

Ed, infatti, recitano il comma 102 ed il successivo comma 103: *«Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6*



luglio 2007. 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 [...]».

Dunque, non v'è chi non veda come l'invocata equipollenza sia prevista in riferimento ai titoli di laurea magistrale, ovvero titoli propedeutici e di accesso ai corsi abilitanti all'insegnamento. Una tale formulazione rispecchia la ricordata natura dei titoli di studio in parola, equivalenti ai titoli accademici in dipendenza dell'intervenuta riforma del settore che ha comportato l'equiparazione del sistema Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) al sistema universitario.

La predetta equiparazione dei titoli è riconosciuta dalla legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per "l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego". Si veda a tal fine quanto statuito dal Tribunale di Milano con i decreti di rigetto n. 20734/2017 e n. 19142/2017 **(all.ti 2 e 3)**.

I suddetti titoli, infatti, non sono funzionali esclusivamente o, comunque, precipuamente all'accesso *sic et simpliciter* all'insegnamento, quanto e più alla valorizzazione *tout court* del particolare patrimonio di competenze artistiche ad acquisirsi presso le istituzioni artistiche di tipo accademico.

Natura certamente ben diversa e non altrimenti omologabile, in ogni caso, a quella dei titoli impropriamente portati a raffronto, come la laurea in Scienze della formazione Primaria (di seguito SFP) od il diploma di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

Nel caso, infatti, di questi ultimi, siamo di fronte, diversamente, a titoli conclusivi di cicli di studio espressamente e funzionalmente dedicati alla formazione di personale docente, peraltro ad avviarsi all'insegnamento in un ramo specifico del sistema di istruzione e formazione, la scuola primaria e dell'infanzia, eccezionalmente idonei, in ragione della peculiarità delle competenze all'esito acquisite, a garantire il livello di preparazione che, per gli altri ambiti di insegnamento (scuola secondaria di I e II grado), viene



assicurato dall'ordinamento attraverso un percorso formativo ulteriore e post-universitario

Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito:

1. RIGETTARE il ricorso per tutti i ricorrenti poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atto;
2. Respingere ogni richiesta di risarcimento dei danni anche in forma **specifica avanzata da parte ricorrente in quanto del tutto inesistenti e** comunque, affatto provati e dimostrati;
3. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Milano, 13/02/2018

Il Funzionario delegato
(Dr.ssa Emanuela Romano)

